



Città di Cuornè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA – S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 139 del 09.07.2010)

N° 5/2014

RICHIEDENTI: **RUSU Antonescu e STOICA Alina**

OGGETTO: **Realizzazione nuova recinzione e pavimentazione esterna
Loc. Navetta Superiore n. 26, Frazione Salto, Cuornè**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 veniva emanato il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

Visto:

– l'istanza pervenuta al prot. 8271 del 15.04.2014 da parte dei Sigg. RUSU Antonescu nato a Iasi (Romania) il 27.11.1975 C.F.: RSUNNS75S27Z129M, e STOICA Alina nata Iasi (Romania) il 03.09.1976 C.F.: STCLNA76P43Z129W, entrambi residenti in Località Navetta Superiore n. 26, Frazione Salto a Cuornè (To), mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "Realizzazione nuova recinzione e pavimentazione esterna" in Loc. Navetta Superiore n. 26, Frazione Salto, Cuornè;

– il parere favorevole condizionato in data 14.05.2014 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che con nota prot. 10274 del 16.05.2014 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;

Accertato che:

– ai sensi del citato D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4 comma 6, decorso il termine di 25 giorni, non perveniva alcun parere da parte del Soprintendente;

- è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per l'emissione della richiesta autorizzazione paesaggistica;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. 139 del 09.07.2010 ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 139 del 09.07.2010, i Signori:

- o **RUSU Antonescu** nato a Iasi (Romania) il 27.11.1975 C.F.: RSUNNS75S27Z129M
- o **STOICA Alina** nata Iasi (Romania) il 03.09.1976 C.F.: STCLNA76P43Z129W

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata in data 15.04.2014 al prot. 8271 per la **"Realizzazione nuova recinzione e pavimentazione esterna"** in Loc. Navetta Superiore n. 26, Frazione Salto, Cuorgnè, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tavola Unica - Estratti, planimetria, sezione, prospetti e particolare	8271/2014
Documentazione fotografica	8271/2014
Realizzazione paesaggistica	8271/2014
Relazione tecnica illustrativa	8271/2014

Restano stabilite le seguenti condizioni:

- la superficie proposta in autobloccanti venga trattata con elementi di forma più adeguata del tipo mattoncino e di colore omogeneo diverso dal grigio. In alternativa potrà essere impiegato conglomerato bituminoso in colore testa di moro.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal SUE per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4 comma 11, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

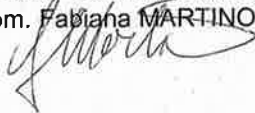
Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 23 giugno 2014

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Fabiana MARTINO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

